



COMUNE DI MONTECATINI VAL DI CECINA
Provincia di Pisa

**REGOLAMENTO COMUNALE PER LA RIPARTIZIONE DEL FONDO
DI CUI ALL'ART. 18, COMMI 1 E 2, DELLA L. 109/94, ora art. 92 del D.LGS.
163 del 2006.**

Approvato con deliberazione del Consiglio Comunale il 19 ottobre 2007

**REGOLAMENTO COMUNALE PER LA RIPARTIZIONE DEL FONDO DI CUI
ALL'ART. 92 DEL D.LGS. 163 DEL 2006 (GIA' ALL'ART. 18, COMMI 1 E 2,
DELLA L. 109/94).**

INDICE

- Art. 1 – Oggetto del Regolamento*
- Art. 2 – Finalità del fondo interno*
- Art. 3 – Costituzione del fondo*
- Art. 4 – Ambito oggettivo di applicazione*
- Art. 5 – Soggetti beneficiari*
- Art. 6 – Oneri per iscrizioni agli albi e per assicurazioni*
- Art. 7 – Conferimento dell'incarico*
- Art. 8 – Costituzione della somma*
- Art. 9 – Ripartizione e liquidazione del fondo per le progettazioni*
- Art. 10 – Omesso o inesatto adempimento delle prestazioni*
- Art. 11 - Economie*
- Art. 12 – Disciplina fiscale e contributiva*
- Art. 13 – Pianificazione urbanistica*
- Art. 14 – Ripartizione del fondo per atti di pianificazione*
- Art. 15 – Incompatibilità con prestazioni di lavoro straordinario*
- Art. 16 – Norme transitorie*

Art. 1 - Oggetto del Regolamento

1. Il presente Regolamento disciplina le modalità di ripartizione del fondo di cui all'art. 92 del D.Lgs. 163 del 2006 e successive modifiche ed integrazioni, definendo i criteri applicativi della predetta normativa, allo scopo di una sua puntuale applicazione nel rispetto dei principi e delle finalità ivi stabiliti.

Art. 2 - Finalità del fondo interno

1. E' costituito un apposito fondo interno da ripartire tra il personale del Comune al fine di incentivare:
 - l'attività interna di progettazione di opere e lavori pubblici;
 - l'attività interna di redazione di atti di pianificazione generali, particolareggiati ed esecutivi;
 - l'attività interna di direzione dei lavori e di collaudo;
 - l'attività di programmazione e coordinamento di progetti e piani;
 - il regolare sviluppo dell'azione tecnico-amministrativa.

Art. 3 - Costituzione del fondo

1. Nel bilancio annuale dell'ente è istituito un apposito capitolo di spesa nel quale sono iscritte le somme, in misura non superiore al 2% dell'importo posto a base di gara, al netto dell'IVA, relative a ciascuna opera o lavoro pubblico incluso nella programmazione comunale dell'anno di riferimento, per i quali venga affidata al personale interno almeno una delle attività indicate all'articolo precedente.
2. La percentuale effettiva, nel limite massimo del 2%, è graduata, in ragione dell'entità dei lavori da effettuare e della complessità degli stessi, nel modo seguente:
 - a) importo lavori fino a Euro 500.000,002%;
 - b) importo lavori oltre Euro 500.000,001,5%;
3. Per i progetti i cui importi ricadano nella fattispecie di cui al precedente comma 2, lettera b), è possibile attribuire una maggiorazione, fino al raggiungimento del 2%, qualora si ravvisino ragioni di particolare complessità quali:
 - a) multidisciplinarietà del progetto, per cui si rendono necessarie varie specializzazioni;
 - b) necessità di effettuare studi, indagini ed accertamenti preliminari oltre quelli normalmente richiesti;
 - c) soluzioni tecnico-progettuali particolarmente originali ed innovative, anche con

riferimento all'impiego di materiali o tecniche costruttive sperimentali;
d) progettazione per stralci funzionali, con particolare riferimento alla difficoltà dei calcoli tecnici e computistici.

4. Nel caso di interventi di manutenzione ordinaria, le percentuali di cui al comma 2 vengono ridotte dello 0,5%.
5. Le somme corrispondenti alle percentuali applicate agli importi dei lavori a base d'asta sono inserite nel quadro economico dell'opera o del lavoro da eseguire.
6. I progetti devono avere le caratteristiche stabilite dall'art. 93 del citato D.Lgs. 163 del 2006 e successive modificazioni, per cui l'accesso al compenso di cui al presente regolamento si determina solo in presenza di una progettazione esecutiva che renda l'opera od il lavoro cantierabile.

Art. 4 - Ambito oggettivo di applicazione

1. Il fondo, per quanto attiene alla progettazione dei lavori, è riferito ai soli lavori effettivamente appaltati, con esclusione di tutte le altre attività connesse all'esecuzione dei lavori stessi, compresa l'eventuale redazione di perizie di variante e suppletive, fatto salvo quanto previsto dall'art. 9, comma 4, del presente Regolamento.
2. Agli effetti del presente regolamento, si intendono:
 - a) per opere o lavori pubblici, tutti gli interventi soggetti alla disciplina di cui al D.Lgs. 163 del 2006 e successive modifiche ed integrazioni, nonché quelli soggetti all'applicazione della disciplina comunitaria;
 - b) per attività di progettazione interna, le prestazioni rese dal personale degli Uffici comunali, su incarico affidato dal Segretario Comunale o dal Responsabile del Servizio competente, secondo le esigenze ed i programmi dell'amministrazione comunale e, comunque, di ogni altra opera pubblica che si rendesse necessaria da improcastinabili esigenze di urgenza o somma urgenza in cui sia determinante la specifica competenza professionale che permetta all'ente di realizzare opere ed interventi senza dover ricorrere all'affidamento di incarichi tecnico-professionali esterni;
 - c) per attività di direzione dei lavori e di collaudo in corso d'opera interna, la prestazione professionale svolta da tecnici dipendenti degli Uffici Tecnici comunali nel rispetto della normativa vigente in merito alla condotta, esecuzione, misura contabilizzazione e collaudazione dell'opera pubblica;
 - d) per atto di pianificazione generale, ogni piano a valenza comunale ed extra comunale mediante il quale vengano definite ed impostate le volontà dell'amministrazione comunale in ordine ad ogni e qualsiasi problema che per la sua risoluzione presupponga l'adozione di uno specifico strumento conoscitivo e propositivo sviluppato a scala territoriale;
 - e) per attività interna di redazione, relativa ad atto di pianificazione, la prestazione svolta dal personale dipendente, semprechè professionalmente abilitato, allo sviluppo dello strumento conoscitivo e propositivo con sviluppo su scala territoriale;
 - f) per tecnici interni o personale professionalmente abilitato, i tecnici o personale dipendente di ruolo, ovvero personale assunto con contratti di lavoro a tempo determinato del tipo di

quelli previsti dall'art. 110 del D.Lgs. n. 267/2000, che nell'ambito delle competenze professionali connesse al proprio profilo professionale assumono la responsabilità della progettazione o atto di pianificazione firmando i relativi elaborati;

- g) per collaboratori, i tecnici o personale dipendente, ovvero personale assunto con contratti di lavoro a tempo determinato del tipo di quelli previsti dall'art. 110 del D.Lgs. n. 267/2000, che redigono gli elaborati di tipo descrittivo facenti parte del progetto o dell'atto di pianificazione su indicazione dei tecnici o del personale di cui al punto precedente e che, firmandoli, assumono la responsabilità dell'esattezza delle rilevazioni, misurazioni, dati grafici, relazioni ed altro, nell'ambito delle competenze del proprio profilo professionale;
- h) per componenti dell'Ufficio Tecnico o di altro Ufficio, i dipendenti che hanno contribuito al progetto od atto di pianificazione pur non sottoscrivendone gli elaborati;
- i) per attività di verifica e vigilanza, l'attività svolta al fine di esaminare, con emissione di certificazione sulla corretta progettazione, le varie fasi di svolgimento del processo attuativo, dalla progettazione all'affidamento all'esecuzione ed al collaudo. Tale attività è di competenza del Responsabile del procedimento.

Art. 5 - Soggetti beneficiari

- 1. I soggetti beneficiari del fondo sono individuati nei dipendenti dell'ente, nelle loro varie componenti tecniche ed amministrative e più precisamente:
 - a) Responsabile unico del procedimento;
 - b) Progettista (soggetto firmatario del progetto o dell'atto di pianificazione del quale si assume la responsabilità) e personale che abbia partecipato alla redazione del progetto o dell'atto di pianificazione, nelle varie forme del preliminare, definitivo ed esecutivo per quanto attiene la progettazione delle opere pubbliche;
 - c) Responsabile della sicurezza in fase di progettazione e di esecuzione dei lavori (D.Lgs.494/96 e successive modificazioni ed integrazioni);
 - d) Direttore dei lavori;
 - e) Collaudatore;
 - f) Personale che abbia collaborato con i soggetti di cui sopra.

Art. 6 - Oneri per iscrizioni agli albi e per assicurazioni

- 1. L'onere per l'iscrizione agli albi professionali dei tecnici progettisti dipendenti di ruolo od assunti con le modalità di cui all'art. 110 del D.Lgs. n. 267/2000 compete all'Amministrazione comunale, ove previsto dalla normativa e dalla giurisprudenza in materia.
- 2. E', altresì, a carico dell'Amministrazione Comunale la spesa per la stipula delle polizze assicurative per la copertura dei rischi di natura professionale dei dipendenti incaricati della progettazione, con l'esclusione delle eventuali responsabilità penali.

Art. 7 - Conferimento dell'incarico

- 1. I conferimenti degli incarichi ai progettisti interni devono tendere a coinvolgere

progressivamente il maggior numero dei tecnici della struttura, assicurando, per quanto possibile, un'equa ripartizione degli incarichi, nel rispetto, comunque, delle specifiche competenze professionali e della disponibilità espressa dai dipendenti stessi.

2. In ogni caso, l'espletamento degli incarichi di cui al presente regolamento non deve arrecare alcun pregiudizio né ostacolare il regolare e puntuale svolgimento dei normali compiti d'ufficio, il raggiungimento degli obiettivi prefissati e la realizzazione dei programmi dell'amministrazione comunale.
3. Al conferimento dell'incarico si procede con provvedimento del Segretario Comunale o del Responsabile del Servizio competente.
4. Nel provvedimento d'incarico, se redatto in forma scritta, dovrà essere:
 - individuato il lavoro o l'opera da progettare;
 - determinato il costo presunto del lavoro o dell'opera;
 - fissato il termine per la consegna di tutti gli elaborati progettuali;
 - individuato ogni singolo dipendente, con la relativa qualifica, profilo professionale e mansioni assegnate;
 - definiti gli eventuali servizi, attività o indagini preliminari indispensabili per la progettazione da acquisire all'esterno dell'ente;
 - definita la misura della riduzione del compenso per ritardi o inadempienze del gruppo tenendo conto del grado di complessità dell'incarico di progettazione.
5. Nello spirito del necessario coinvolgimento e, in particolare, per obiettive difficoltà connesse a carenze di organico o a carichi di lavoro, possono essere inseriti nei gruppi di progettazione anche dipendenti di servizi ed uffici diversi da quelli aventi natura tecnica.

Art. 8 - Costituzione della somma

1. All'interno del quadro economico del costo preventivato di ogni singolo progetto o perizia, nell'ambito delle somme a disposizione per spese tecniche, il Responsabile del Servizio provvede a far inserire anche una somma non superiore al 2% dell'importo a base d'asta dell'opera o del lavoro, secondo quanto disposto dall'art. 3 del presente regolamento.
2. In sede di approvazione del progetto esecutivo, si provvede a calcolare l'ammontare esatto del compenso nonché a definire la ripartizione dell'incentivo, determinato nei modi di cui al comma 1, sulla base delle prestazioni che si intendono svolgere all'interno dell'ente con i propri dipendenti, in considerazione dei coefficienti di suddivisione di cui al successivo art. 9.

Art. 9 - Ripartizione e liquidazione del fondo per le progettazioni

1. Il fondo di cui al presente Regolamento è ripartito dal Responsabile del Servizio cui è affidata l'attuazione dell'intervento, che procede alla determinazione tenuto conto della partecipazione di ogni singolo dipendente al gruppo di lavoro, con l'eventuale applicazione delle quote di riduzione per ritardi o inadempienze di cui al successivo art. 10, secondo le

seguenti percentuali:

a)	Responsabile unico del procedimento e collaboratori:	10%
b.1)	Progettista (soggetto firmatario del progetto) e collaboratori:	
	- progettazione preliminare	10%
	- progettazione definitiva	15%
	- progettazione esecutiva	20%
b.2)	Progettista (nel caso di lavori di manutenzione od in economia da affidarsi mediante cottimo fiduciario o per appalti di tipo "aperto") e collaboratori:	
	- perizia senza elaborati grafici	10%
	- perizia con elaborati grafici	15%
c)	Responsabile della sicurezza in fase di progettazione e di esecuzione dei lavori (D.Lgs.494/96) e collaboratori:	
	- coordinatore della sicurezza per la progettazione ed esecuzione	5%
d)	Direttore dei lavori e collaboratori:	35%
e)	Incaricati per il Collaudo:	
	- collaudo tecnico amministrativo e/o certificato di regolare esecuzione	5%

- All'interno della ripartizione suindicata, il Responsabile del Servizio accerta la effettiva quota di partecipazione di ogni singolo dipendente, determinando quindi la somma a ciascuno spettante.
- La liquidazione, relativamente alla fase di progettazione e del 50% di quanto spettante per la fase di coordinamento della sicurezza, è disposta dopo l'intervenuta approvazione del progetto esecutivo dell'opera o del lavoro.
- Nel caso in cui la Giunta Comunale decida di non procedere all'esecuzione od all'approvazione del progetto, lo stesso sarà considerato comunque ultimato, in riferimento alla fase progettuale di cui all'art. 92 del D.Lgs. 163 del 2006 e successive modifiche ed integrazioni, ai fini della liquidazione, purché siano attestate dal Responsabile del Servizio attuatore la completezza e la qualità degli elaborati progettuali inerenti il livello di progettazione svolto sulla base della suddivisione di cui al precedente comma 1.
- La liquidazione delle somme spettanti a titolo di incentivo, relativamente alla fase di direzione dei lavori e del restante 50% di quanto spettante per la fase di coordinamento della sicurezza, è disposta successivamente alla certificazione dell'ultimazione dei lavori.
- La liquidazione delle somme spettanti a titolo di incentivo, relativamente alla fase di collaudo, è disposta successivamente all'approvazione dello stesso o del certificato di regolare esecuzione.
- Per perizia, ai sensi del presente articolo, si intende la predisposizione minima di una relazione tecnica, di un computo metrico esatto e ove necessario di un capitolato speciale

di appalto. Anche in presenza di tali elementi, il Responsabile del Servizio competente può valutare l'esclusione della perizia dall'applicazione di tale regolamento, con conseguente esclusione dell'erogazione dell'incentivo.

8. Si intendono esclusi dall'applicazione del presente regolamento i progetti per le forniture o acquisti o servizi, ad eccezione di quelli che richiedono una progettazione specifica o di quelli che facendo parte integrante di un progetto siano stati, per qualsiasi motivo, scorporati gestiti separatamente.

Art. 10 - Omesso o inesatto adempimento delle prestazioni

1. In caso di inesatto adempimento sono applicate le penalità nel modo seguente:
 - a) qualora l'inesatto adempimento sia sanabile senza l'approvazione di ulteriori atti di programmazione o di loro modifiche oppure senza la necessità del reperimento di diverse o maggiori risorse finanziarie, il fondo previsto per la prestazione per la quale si è verificato l'inesatto adempimento, ovvero la quota relativa alla singola prestazione, se frazionabile ai sensi del regolamento, è ridotto di un decimo;
 - b) qualora l'inesatto adempimento comporti modifiche agli atti di programmazione ovvero varianti progettuali, anche in corso d'opera, sotto il profilo tecnico o sotto il profilo finanziario che necessitano di nuove approvazioni, compatibili con i tempi, le finalità e le disponibilità dell'Amministrazione, il fondo previsto per la prestazione per la quale si è verificato l'inesatto adempimento è ridotto di un quarto;
 - c) nei casi di cui alla lettera b) di cui sopra qualora i rimedi non siano compatibili con i tempi, le finalità e le disponibilità dell'Amministrazione, comportino variazioni del bilancio, rinvio dell'approvazione o dell'appalto all'anno finanziario successivo, o altri pregiudizi gravi per l'attività amministrativa, il fondo previsto per la prestazione per la quale si è verificato l'inesatto adempimento o la quota relativa alla singola prestazione, se frazionabile ai sensi del regolamento, è ridotto della metà;
 - d) qualora l'inesatto adempimento o gli errori abbiano costretto l'Amministrazione ad abbandonare il progetto o a disporre il rifacimento integrale, oppure siano stati causa inequivocabile di annullamento in sede giurisdizionale o di rigetto o rifacimento integrale imposto da altra autorità a ciò preposta per legge, non si procede ad alcuna ripartizione del fondo, sono revocate le quote del fondo eventualmente accantonate o distribuite in relazione alle fasi precedenti relative allo stesso progetto;
 - e) nei casi di cui alle lettere c) e d) l'Amministrazione può revocare l'incarico e affidarlo ad altri. La revoca è subordinata alla garanzia del contraddittorio con gli interessati sentito il Responsabile del Servizio cui era stata affidata l'attuazione.
2. All'omissione dell'adempimento delle prestazioni si applicano le disposizioni di cui al comma 1, lettere d) ed e). Sono fatte salve le eventuali sanzioni disciplinari ed il giudizio contabile per il risarcimento del danno previsti dal vigente ordinamento.

3. Ai fini del presente articolo, si considera inesatto adempimento delle prestazioni affidate l'inadeguata valutazione dello stato di fatto (rilievi, proprietà private, servitù, ecc ...), la mancata o erronea individuazione della normativa vincolante per la progettazione con il relativo iter procedurale per l'acquisizione di eventuali pareri, assensi, nulla osta od autorizzazioni, la mancata conformità urbanistica, il mancato rispetto di legittime direttive o indirizzi programmatici impartiti dall'Amministrazione comunale risultanti da atti o disposizioni scritti, la violazione delle norme di diligenza nella predisposizione degli elaborati e degli atti tecnici.

Art. 11 - Economie

1. Qualora le somme non vengano attribuite con la ripartizione del fondo, costituiscono economie di gestione e vengono ridestinate nel rispetto di quanto previsto dal vigente C.C.N.L.

Art. 12 - Disciplina fiscale e contributiva

1. Gli incentivi oggetto del presente regolamento, calcolati ai sensi del presente articolo, sono assoggettati alle ritenute assistenziali, previdenziali e fiscali ai sensi di legge.
2. Gli oneri riflessi sono posti interamente a carico dei soggetti percipienti gli incentivi di cui al presente Regolamento e non comportano oneri aggiuntivi per il fondo di cui trattasi, il quale rimane pertanto determinato nella misura massima del 2% dell'importo a base di gara delle opere o dei lavori. In caso di successiva diversa formulazione della disciplina legislativa in materia, ovvero di una sua interpretazione autentica, o comunque autorevole e definitiva, nel senso della pertinenza al Comune della sua quota di competenza di oneri riflessi, saranno disposti i necessari e conseguenti conguagli, a favore dei percettori del fondo, sulle somme precedentemente erogate in applicazione del presente comma.

Art. 13 - Pianificazione urbanistica

1. Il 30% della tariffa professionale di cui alla L.143/49, relativa alla redazione di un atto di pianificazione territoriale comunque denominato, è ripartita, con le modalità stabilite dal successivo articolo 14, tra i dipendenti del Comune che lo hanno redatto.
2. Al conferimento dell'incarico provvede, con proprio atto, il Segretario Comunale od il Responsabile del Servizio competente,.
3. Il dipendente incaricato stabilisce se avvalersi o meno della collaborazione dei soggetti di cui al comma 1, lettere c) e d) del successivo articolo 14.
4. A tale scopo, viene costituito un apposito fondo mediante l'istituzione di uno specifico capitolo di bilancio, quantificato in base agli incarichi di progettazione di atti di pianificazione territoriale che si ritiene di affidare al personale di cui al comma precedente nell'anno di riferimento, sulla base di un'apposita relazione dell'Ufficio Tecnico comunale

indicante l'importo delle tariffe professionali da applicare. Qualora siano previsti importi tariffari minimi e massimi, si applicano, salvo casi particolari debitamente motivati, gli importi minimi.

5. Nel caso in cui la redazione di una parte degli atti di pianificazione in argomento venga affidata a professionisti esterni all'Amministrazione comunale, l'incentivo di cui al presente articolo è ridotto in modo proporzionale all'entità dell'incarico conferito a terzi e le relative somme costituiscono economie di bilancio.

Art. 14 - Ripartizione del fondo per atti di pianificazione

1. L'incentivo determinato ai sensi dell'articolo precedente è ripartito, per ciascun atto di pianificazione territoriale approvato dal Consiglio comunale, con le seguenti modalità:
 - a) il 20% al Responsabile dei procedimenti dell'Ufficio Tecnico comunale e collaboratori;
 - b) il 50% al dipendente che ha sottoscritto l'atto di pianificazione e collaboratori;
 - c) il 20% al dipendente che ha predisposto gli elaborati grafici e collaboratori;
 - d) il 10% al dipendente che ha redatto le relazioni illustrative e collaboratori;
2. Se più soggetti sono stati individuati per le funzioni di cui alle lettere c) e d) del comma precedente, le relative quote sono tra essi ripartite in parti uguali.
3. Qualora le attività di cui alle lettere a), c) e d) siano svolte dal soggetto che sottoscrive l'atto di pianificazione, i relativi importi si cumulano.
4. Alla liquidazione delle competenze ai soggetti aventi diritto ai sensi del presente articolo provvede il Responsabile del Servizio cui sono stati affidati gli atti di pianificazione, successivamente all'approvazione dell'atto di pianificazione da parte del Consiglio comunale.
5. Alla costituzione e gestione del fondo per gli atti di pianificazione territoriale si applicano, se non contrastanti, le disposizioni del presente regolamento relative agli incentivi di progettazione.

Art. 15 - Incompatibilità con prestazioni di lavoro straordinario

1. I dipendenti che partecipano ai gruppi di lavoro di cui al presente Regolamento, indipendentemente dal profilo professionale posseduto, non possono usufruire del lavoro straordinario per le prestazioni relative alle attività disciplinate in questa sede.

Art. 16 - Norme transitorie

1. Il presente Regolamento si applica ai progetti i cui incarichi siano stati conferiti o, comunque, eseguiti successivamente all'entrata delle modifiche del Regolamento stesso.

2. L'erogazione degli incentivi relativi ad attività di progettazione o di pianificazione affidati o, comunque, eseguiti prima del termine di cui al comma precedente con riferimento all'elevazione al 2% della somma da ripartire, è disposta in conformità alle disposizioni antecedenti alle modifiche al presente regolamento, in quanto applicabili, e quindi con una percentuale massima dell'1,5%. La corresponsione delle somme di cui al presente articolo potrà aver luogo compatibilmente con la conservazione degli appositi stanziamenti di bilancio.
3. Le percentuali relative all'erogazione degli incentivi di cui al presente regolamento, con riferimento alle modifiche in esso riferite ed approvate con deliberazione del Consiglio Comunale del 19.10.2007, si applicano a partire dall'approvazione delle stesse.